

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale"

- Art. 1 finalità
- Art. 2 beneficiari
- Art. 3 interventi ammissibili
- Art. 4 criteri di priorità
- Art. 5 presentazione delle domande e documentazione
- Art. 6 criteri di ammissibilità e di finanziamento
- Art. 7 modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti
- Art. 8 cumulabilità
- Art. 9 monitoraggio
- Art. 10 abrogazioni
- Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi in materia di sicurezza stradale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale) e successive modifiche e integrazioni.

art. 2 beneficiari

1. I contributi possono essere concessi a favore delle Province, di Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 3 interventi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti , o comunque coerenti, con il Piano regionale della sicurezza stradale, riferiti ai seguenti campi di intervento:
 - a) azioni di tipo infrastrutturale e di gestione della mobilità in ambito urbano;
 - b) azioni di tipo strategico.

art. 4 criteri di priorità

1. Tra gli interventi di cui all'articolo 3, sono individuati come prioritari quelli compresi tra le azioni prioritarie previste dal Piano regionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2004.

art. 5 presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1 marzo di ogni anno.
2. Tenuto conto della periodicità annuale di concessione dei contributi e della complessità degli interventi, ciascun richiedente, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per un singolo intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso

a risolvere complessivamente una determinata criticità. Non viene istruita alcuna domanda del richiedente che ne presenti più di una.

3. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inammissibilità:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;
- b) indicazione degli elementi che qualificano la proposta d'intervento come azione prioritaria ovvero non prioritaria;
- c) rapporto sull'incidentalità relativa al sito di intervento o al territorio di competenza della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e comunque che indichi le criticità sulle quali la proposta interviene;
- d) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo;
- e) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;
- f) individuazione all'interno della struttura proponente del soggetto incaricato dell'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'articolo 9;
- g) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti in forma associata;
- h) delibera di approvazione della proposta e/o dichiarazione del legale rappresentante con la quale il richiedente si impegna:

- 1) a sostenere la quota di costi non coperta dal contributo richiesto;
- 2) a rispettare i tempi indicati e svolgere l'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'articolo 9;

4. La documentazione di cui al comma 3 deve contenere l'indicazione di:

- a) costo sociale medio per incidentalità stradale: costo medio ottenuto attribuendo a ogni decesso e a ogni ferito, causati da incidenti stradali, i più aggiornati valori di danno indicati nei Piani di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con riferimento all'ultimo decennio di dati ISTAT disponibili;
- b) rischio sociale medio per incidentalità stradale: costo sociale medio pro capite, assumendo come valore di riferimento della popolazione quello dell'ultimo dato ISTAT disponibile;
- c) pericolosità del sito per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a): con riferimento all'area di interesse dell'intervento e a un periodo temporale di almeno tre anni, numero medio annuo degli incidenti con danni a persone moltiplicato per 0,8 più numero medio annuo degli incidenti con danni a cose moltiplicato per 0,2;
- d) rilevanza dell'intervento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b): numero di persone coinvolte per la durata, espressa in ore complessive, dell'intervento;
- e) efficienza dell'intervento, valutata secondo le seguenti modalità:
 - 1) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), rapporto tra la pericolosità del sito e il costo complessivo dell'intervento;
 - 2) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), rapporto tra la rilevanza dell'intervento e il costo complessivo per la sua realizzazione.

5. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un'istituzione senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 3 e 4, la domanda deve contenere copia dello statuto e relazione dell'attività svolta per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
6. Nel caso in cui l'intervento sia costituito da un'opera infrastrutturale o preveda la realizzazione di lavori in misura prevalente, la domanda, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata da uno studio di fattibilità contenente corografia, planimetria e schemi grafici che permettano di valutare efficacia e coerenza della soluzione scelta, analisi di fattibilità tecnica e ambientale, costi.
7. Nella realizzazione delle opere il richiedente deve recepire quanto disposto dalla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 6, comma 116 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione), che prescrive che nelle opere stradali degli enti pubblici della Regione devono essere previste opere per la realizzazione della rete in banda larga.

art. 6 criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. L'istruttoria si articola in due fasi: la prima valuta le domande di contributo pervenute sulla base della documentazione trasmessa, la seconda valuta i progetti preliminari in ordine all'ammissibilità della spesa.
2. Gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le finalità di legge, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:
 - a) priorità, ai sensi dell'articolo 4, valutata con punteggio di 30 punti;
 - b) costo sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 15 punti;
 - c) rischio sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 15 punti;
 - d) pericolosità del sito o rilevanza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 20 punti;
 - e) efficienza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 20 punti.
3. Nel caso la proposta di intervento interessi più territori comunali, si fa riferimento alla media dei valori di costo e di rischio sociale per incidentalità stradale riscontrata negli stessi.
4. I punteggi di cui al comma 2, lettere b) e c), vengono attribuiti secondo le indicazioni riportate nella tabella A).
5. I punteggi di cui al comma 2, lettere d) ed e), vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre.
6. Al termine della prima fase istruttoria, l'Amministrazione regionale comunica ai richiedenti la graduatoria e fissa, nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, in novanta giorni, pena esclusione, il termine per la presentazione del progetto preliminare. Il progetto preliminare deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni e debitamente approvato dall'amministrazione proponente.
7. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti preliminari, l'Amministrazione regionale determina l'entità dei contributi e formalizza la graduatoria.
8. I contributi sono concessi nel limite degli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella B).

9. Nel caso di proposte presentate da associazioni di province e comuni, eventualmente anche assieme ad altri soggetti previsti dall'articolo 2, il massimale e la quota di contributo cui fare riferimento sono quelli relativi all'amministrazione con popolazione maggiore, sia essa provincia o comune.
10. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
11. A parità di punteggio la graduatoria tiene conto nell'ordine:
 - a) della non sussistenza di ulteriori contributi o della loro presenza in misura percentuale inferiore;
 - b) dell'efficienza dell'intervento.

art. 7 modalità di concessione, erogazione e erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di concessione del contributo viene fissato un termine per la rendicontazione ed erogata la totalità del contributo, nel rispetto del patto di stabilità.
2. La rendicontazione avviene in conformità con quanto previsto agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. La documentazione di rendicontazione deve contenere anche i dati relativi all'attività di monitoraggio secondo le scadenze per esso previste.

art. 8 cumulabilità

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.
2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa sostenuta.

art. 9 monitoraggio

1. Il monitoraggio svolto dal soggetto incaricato, individuato secondo l'articolo 5 comma 3, lettera f), consiste nelle seguenti attività:
 - a) per gli interventi individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a):
 - 1) al termine della progettazione, fornire gli schemi grafici del progetto, in formato informatico e georeferenziato sul sistema della Carta Tecnica Regionale Numerica, indicando le date di inizio e fine dei lavori;
 - 2) fornire per i tre anni successivi alla realizzazione dell'intervento, dati sui flussi di traffico relativi all'area oggetto dell'intervento secondo i seguenti requisiti minimi:
 - 2.1 quattro rilievi, uno per stagione, in una giornata feriale tipo;
 - 2.2 articolazione del rilievo in almeno tre categorie: motoveicoli e velocipedi, veicoli leggeri, veicoli pesanti;
 - 2.3 durata minima dei rilievi: per ciascuna giornata, un'ora in corrispondenza delle ore di punta mattutina e serale;
 - 3) controllare il flusso dei dati inerenti l'incidentalità nell'area interessata dall'intervento in particolare assicurando la raccolta e la trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, agli uffici competenti della Regione;
 - b) per gli interventi individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b):
 - 1) una volta terminate le attività previste per l'intervento, predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia e la loro eventuale diffusione.

art. 10 abrogazione

1. E' abrogato in particolare il Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006 n. 0242/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A)

riferito all'art. 6, comma 4 (Criteri di ammissibilità e di finanziamento)

Punteggi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b): costo sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade	Punti
costo sociale medio inferiore a € 990.824	4
costo sociale medio da € 990.824 e inferiore a € 2.821.220	8
costo sociale medio da € 2.821.220 e inferiore a € 8.148.981	12
costo sociale medio uguale o superiore a € 8.148.981	15
Punteggi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c): rischio sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade	Punti
rischio sociale medio inferiore a € 320	4
rischio sociale medio da € 320 e inferiore a € 553	8
rischio sociale medio da € 553 e inferiore a € 967	12
rischio sociale medio uguale o superiore a € 967	15

TABELLA B)

riferito all'art. 6, comma 8 (Criteri di ammissibilità e di finanziamento)

MASSIMALI E QUOTE DI CONTRIBUTO		
INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE E DI GESTIONE DELLA MOBILITÀ IN AMBITO URBANO misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
Province, Comuni capoluogo di provincia	150	40%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	100	45%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti	80	50%
Altri soggetti di cui all'articolo 2	150	40%
INTERVENTI DI TIPO STRATEGICO misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)	Importo massimo contribuibile (migliaia di Euro)	Quota percentuale contributo
Province, Comuni capoluogo di provincia	80	50%
Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti	60	55%
Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti	40	60%
Altri soggetti di cui all'articolo 2	40	60%

VISTO: IL PRESIDENTE